

REGOLAMENTO

**SPECIALE DELLE NORME CONCERNENTI
L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL
CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL
FRIGNANO.**

*Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunitario n. 17 del 23/11/2011*

Art. 1 - Armi in dotazione

1. Gli appartenenti al Corpo Unico di Polizia Municipale, a termini del Regolamento del Ministero degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del 4 marzo 1987, n.145, sono dotati e portano l'arma in dotazione per esigenze di difesa personale.
2. L'arma assegnata in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia municipale è una delle pistole semiautomatiche con caricatore di riserva, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo in calibro 9 x 21 IMI con caricatore bifilare .
3. L'armamento del Corpo intercomunale potrà essere eventualmente integrato, per particolari esigenze operative e/o di servizio, così come previsto dall'articolo 4 del D.M. 4 marzo 1987 n°145, con armi bianche, armi ad uso caccia a palla unica o munizione spezzata ed armi a dardo anestetizzante.

Art. 2 - Assegnazione dell'arma e modalità di porto

1. L'arma di cui all'art. 1 comma 2 è assegnata solo al personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.5 della legge n.65 del 1986.
2. L'arma di cui al punto 2 dell'articolo 1 è assegnata al personale in via continuativa. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'operatore di polizia municipale.
3. Il personale che effettua il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna, corredata da caricatore di riserva. Il personale autorizzato ad effettuare il servizio in abiti civili, porta l'arma in modo non visibile.
4. Le armi di cui al punto 3 dell'articolo 1 fanno parte dell'armamento di dotazione. Con riferimento a queste ultime, il porto delle stesse è disposto dal Comandante per specifici servizi che lo facciano ritenere necessario.
5. L'arma va tenuta con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio e la sicura non inserita, salvo diverso ordine. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo di veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.
6. Lo scarico eventuale dell'arma deve avvenire nell'apposita postazione, fissa o mobile, all'uopo predisposta.
7. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
8. Il Comandante può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo o permanente dell'arma.

Art. 3 - Casi di porto dell'arma

1. I servizi da effettuarsi nel territorio della comunità montana portando l'arma comune da sparo sono attualmente i seguenti:
 - a) servizi effettuati sul territorio della comunità montana ai fini della vigilanza in materia di polizia locale, polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, con l'esclusione dell'attività di rappresentanza interna ed esterna all'Ente;
 - b) servizi di vigilanza e protezione della sede del Corpo e delle altre sedi di proprietà dei comuni facenti parte della convenzione;
 - c) servizi notturni e di pronto intervento.

2. È fatta eccezione al generale regime di divieto di porto dell'arma al di fuori del territorio della Comunità del Frignano, nei seguenti casi:
 - a) servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso, casi di calamità e disastri, per rinforzo, ma solo previo accordo tra le Amministrazioni interessate, comunicati ai Prefetti territorialmente competenti. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;
 - b) missioni effettuate in base ad apposita autorizzazione;
 - c) servizi effettuati in collaborazione con le Forze di Polizia ai sensi dell'art.3, della legge n. 65 del 1986, salva diversa richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza. Tale possibilità è disposta, di volta in volta, con provvedimento del Comandante;
 - d) operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli operatori, nei casi di flagranza di illeciti commessi nel territorio della Comunità Montana del Frignano;
 - e) per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
3. Limitatamente al territorio della Comunità Montana del Frignano al personale assegnatario dell'arma in via continuativa è consentito il porto dell'arma anche fuori servizio. In tale eventualità, l'arma è portata in modo non visibile.

Art. 4 - Custodia delle armi. Doveri dell'assegnatario

1. L'operatore di Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 2, deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro organizzate dal Comando presso la sezione del tiro a segno nazionale di Modena od altra struttura idonea di cui all'articolo 18 del D.M. 4 Marzo 1987 n°145 identificata a cura del Comandante .
2. E' facoltà degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa di recarsi al poligono di tiro di cui al punto d), anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenersi a proprie spese previo il rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia di armi.

Art. 5 - Consegnatario delle armi e munizioni

1. Con provvedimento del Comandante del Corpo, sono nominati un consegnatario ed un sub-consegnatario delle armi e munizioni per la disciplina di carico e scarico delle stesse nell'apposito registro.

Art. 6 - Doveri particolari del consegnatario o sub-consegnatario

1. Il consegnatario o il sub-consegnatario, oltre a quanto specificatamente previsto da norme di legge in materia di custodia e detenzione delle armi, deve in particolare:
 - a) tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico armi e munizioni;
 - b) ispezionare periodicamente le armi date in dotazione al personale, verificando lo stato di pulizia e funzionalità delle stesse; dell'ispezione e dell'esito va fatta annotazione nel registro;
 - c) custodire nell'apposita cassaforte le armi e munizioni in giacenza;

- d) promuovere periodicamente le esercitazioni di tiro per tutto il personale assegnatario dell'arma, secondo il programma disposto dal Comandante;
- e) proporre al Comandante la sospensione temporanea o definitiva della dotazione dell'arma, quando ricorrano: negligenza o incuria nella detenzione; mancanza o scarsa conoscenza della normativa concernente l'uso ed il porto; mancato conseguimento dell'idoneità al maneggio ed al tiro; mancata partecipazione alle esercitazioni di tiro;
- f) rispettare gli obblighi e i doveri imposti dal D.M. 4 Marzo 1987 n° 145.

Art. 7 - Custodia delle armi, munizioni e artifici pirotecnici

- 1. Le armi non assegnate e quelle di riserva, determinate nella ragione del 5 % degli Agenti di cui all'articolo 2 comma 1 del presente Regolamento e nella quantità non inferiore ad una e non superiore a quindici, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte con serratura di sicurezza e/o combinazione, collocati in idoneo locale il cui accesso è riservato al Comandante, ai soggetti di cui all'articolo 6 e ad altro personale in rispetto del D.M. 4 Marzo 1987 n° 145.
- 2. A norma dell'articolo 12 e seguenti del D.M. 4 Marzo 1987 n° 145 e in relazione all'articolazione della struttura del Corpo Unico del Frignano è istituito il luogo di custodia delle armi e munizioni nella sede del Presidio di Pavullo nel Frignano.
- 3. Le munizioni assegnate in via continuativa agli Agenti sono sostituite ogni cinque anni o quando presentino fenomeni di corrosione e/o siano state esposte a fattori ambientali tali da renderne non idoneo l'utilizzo.

Art. 8 - Norme integrative

- 1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme della L. 7 Marzo 1987 N°145, della L.18 Aprile 1975 n°110 e successive modificazioni ed integrazioni nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n°773 ed ogni altra disposizione in materia.

Art. 9 Disposizioni attuative

- 1. All'entrata in vigore del presente Regolamento, le Amministrazioni Comunali associate conferiscono, con apposito provvedimento, le armi di loro proprietà alla Comunità Montana del Frignano, la quale assume i doveri e le funzioni previste dal D.M. 4 Marzo 1987 n°145 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Ad avvenuto conferimento delle armi alla Comunità Montana del Frignano, il Presidente della comunità montana del Frignano procede all'assegnazione dell'arma al personale appartenente al Corpo Unico.
- 3. Fino alla completa sostituzione delle armi in dotazione di calibro e modello diversi da quello previsti dal presente Regolamento, ne è consentito l'utilizzo al personale assegnatario, salvo diverso provvedimento del Comandante.
- 4. L'approvazione del presente regolamento speciale inerente l'armamento degli appartenenti al corpo unico di polizia municipale da parte dell'organo consigliare ottempera al disposto dell'art. 5, comma 5, della legge n. 65/1986, così come modificato dall'art. 17, comma 134 della legge n. 127/1997

Art. 10 Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento abroga i preesistenti Regolamenti vigenti nei Comuni aderenti al Corpo Unico intercomunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione della Deliberazione Consigliare approvativa all'albo pretorio della Comunità Montana.

* * * * *